



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale
Circolare n. **69/2015**

Roma, 9 giugno 2015

A tutte le

- **SOCIETÀ AFFILIATE**
- **ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**
- **UFFICIALI DI GARA**

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: modifiche Statuto federale

Con la presente si comunica che la Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 212 del 19 maggio 2015, ha approvato le modifiche allo Statuto Federale in allegato.

Precisiamo che le modifiche in oggetto si sono rese necessarie a seguito di alcuni refusi rilevati nel testo dello Statuto Federale, agli artt. 13 e 37.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. *Alvaro Carboni*)

allegato

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

STATUTO FEDERALE

modifiche approvate dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 212 del 19 maggio 2015

Articolo 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione, poteri, elezione

- 13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, ~~e da due componenti e due supplenti~~ e da due componenti effettivi e due componenti supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.
- 13.1.1 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti elettivi e non, devono essere iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
- 13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- effettua il riscontro della gestione della Federazione ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;
 - effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli;
 - esprime parere ~~sul bilancio consuntivo annuale e le relative variazioni~~ sul bilancio preventivo e le relative variazioni, nonché sul bilancio consuntivo annuale da trasmettere alla Giunta Nazionale del CONI per la dovuta approvazione;
 - esercita il controllo contabile.
- 13.3 Tutti i componenti restano in carica per un quadriennio e comunque fino al rinnovo delle cariche.
- 13.4 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio subentrano i supplenti in ordine di età, che rimangono in carica fino alle nuove nomine da parte del CO-NI.
- 13.5 In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza fino alla prossima assemblea è assunta dal primo dei non eletti a condizione che abbia conseguito la metà dei voti del Presidente eletto. In caso contrario dovrà essere celebrata apposita assemblea straordinaria.
- 13.6 I componenti effettivi del Collegio partecipano a tutte le riunioni degli Organi deliberanti.
- 13.7 I compiti del Collegio sono quelli stabiliti dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società, dall'art. 2397 all'art. 2409, in quanto applicabili; svolge il controllo contabile previsto dall'art. 2409bis e 2409ter del C.C. e verifica la corretta applicazione delle norme fiscali e vigila sull'adozione dei controlli da parte della Federazione sulle strutture periferiche. Al termine delle operazioni di verifica e di accertamento viene redatto un processo verbale da sottoscrivere da parte degli intervenuti e da trascrivere su apposito registro.
- 13.8 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
- 13.9.1 I Revisori dei Conti possono anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della FITARCO previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di darne notizia al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 13.10 I componenti il Collegio decadono a seguito di cancellazione o sospensione dal registro dei Revisori Contabili o dall'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

- 13.10.1 Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.
- 13.10.2 I componenti del Collegio che, senza giustificato motivo, non assistano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, non assistano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Federale ~~o del Consiglio di Presidenza~~, decadono d'ufficio.
- 13.11 Il Collegio non decade nelle ipotesi di decadenza del Consiglio Federale.

Articolo 37 – Norma transitoria

- 37.1 Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi Organi di Giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
- 37.2 Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
- 37.3 Ai fini dell'applicabilità dell'art. ~~9.7~~ 9.5 del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con la decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5, dello Statuto del CONI.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org

